



# COMUNE DI CARMIANO

Provincia di Lecce

Ordinanza Sindacale nr. 94 del 31.10.2013  
Prot. Gen. nr. 15813

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2013.**

## IL SINDACO

**Visto** l'art. 45, comma 1, del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che testualmente recita: *"Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco"*.

**Ritenuto** opportuno garantire nel periodo interessato dalla Commemorazione dei Defunti, e precisamente dal 01/11/2013 al 03/11/2013, l'apertura continuativa del Cimitero Comunale al fine di consentire ai visitatori di onorare la memoria dei propri defunti anche attraverso lo svolgimento di veglie di preghiera notturna;

**Considerato** che il servizio di custodia del Cimitero Comunale è affidato alla *"Carminio srl"*;

**Visto** il D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 08/02/2012;

## DISPONE

L'Apertura al pubblico del Cimitero Comunale, continuativamente, dalle ore 8.00 di Venerdì 1 Novembre 2013 alle ore 20.00 di Domenica 3 Novembre 2013 al fine di consentire ai visitatori di onorare la memoria dei propri defunti anche attraverso lo svolgimento di veglie di preghiera notturna.

## ORDINA

alla *"Carminio srl"*, nell'ambito dei servizi comunali assegnati, di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione di quanto disposto con la presente ordinanza.

## DISPONE altresì

- che, limitatamente al periodo dal 01/11/2013 al 03/11/2013, sono sospese tutte le precedenti disposizioni in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza.
- di trasmettere la presente ordinanza ai Responsabili dei Settori I "AA.GG." e VIII "Lavori Pubblici" dell'ente, al Corpo di P.M., all'Ufficio di Segreteria, alla *"Carminio srl"*;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

## AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO

Dott. Giancarlo Mazzotta

